



2025/436

3.3.2025

DECISIONE DEL TRIBUNALE

del 5 febbraio 2025

**sulla trasmissione della pronuncia di sentenze e della lettura di conclusioni ai sensi degli articoli
110 bis, paragrafo 8, e 219, paragrafo 8, del regolamento di procedura**

[2025/436]

IL TRIBUNALE,

visti l'articolo 110 bis, paragrafo 8, e 219, paragrafo 8, del suo regolamento di procedura,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di tener conto dell'evoluzione delle tecnologie della comunicazione e tenuto conto della necessità di ravvicinare ulteriormente la giustizia europea ai cittadini dell'Unione, il Tribunale ritiene opportuno trasmettere talune delle sue attività giurisdizionali sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (2) La trasmissione della pronuncia di sentenze o della lettura di conclusioni relative a cause dinanzi al Tribunale sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea consentirebbe ai cittadini dell'Unione di seguire, a distanza, tali attività giurisdizionali del Tribunale.
- (3) Gli articoli 110 bis e 219 del regolamento di procedura prevedono la possibilità di trasmettere le udienze, rispettivamente, nei ricorsi diretti e nei rinvii pregiudiziali. Ai sensi dei paragrafi 8 di detti articoli, il Tribunale stabilisce, mediante decisione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le norme e le modalità di attuazione.
- (4) Conformemente all'articolo 246, paragrafo 5, del regolamento di procedura, le disposizioni degli articoli 110 bis e 219 concernenti la trasmissione delle udienze si applicano solo a decorrere dall'entrata in vigore della decisione prevista, rispettivamente, dall'articolo 110 bis, paragrafo 8, e dall'articolo 219, paragrafo 8, del regolamento di procedura.
- (5) In questa fase è quindi opportuno stabilire le norme e le modalità di attuazione della trasmissione della pronuncia di sentenze o della lettura di conclusioni, fatta salva una successiva decisione riguardante le norme e le modalità di attuazione della trasmissione delle udienze di discussione.
- (6) Conformemente all'articolo 49 del regolamento di procedura, è autentico solo il testo della sentenza o delle conclusioni nella lingua processuale o, se del caso, in un'altra lingua autorizzata a norma dell'articolo 46, paragrafo 8, di detto regolamento.
- (7) Deve essere garantita la protezione dei dati personali in occasione della trasmissione della pronuncia di sentenze o della lettura di conclusioni.
- (8) Tenuto conto del fatto che le informazioni relative ai procedimenti giurisdizionali pubblicate su Internet possono essere indicizzate e poi rinvenute con l'ausilio di motori di ricerca, si richiama l'attenzione delle parti e degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello Statuto sugli articoli 66, 66 bis e 201 del regolamento di procedura,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione stabilisce le norme e le modalità di attuazione della trasmissione sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea della pronuncia di sentenze o della lettura di conclusioni relative a cause dinanzi al Tribunale.

2. Il presidente del Tribunale, sentito il presidente di sezione, stabilisce le sentenze la cui pronuncia sarà oggetto di trasmissione. Allo stesso modo, egli determina, sentito l'avvocato generale, le conclusioni la cui lettura sarà oggetto di trasmissione.

Articolo 2

Modalità di trasmissione

1. Le parti e gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello Statuto sono informati in merito al fatto che la pronuncia della sentenza o la lettura delle conclusioni saranno oggetto di trasmissione.
2. La trasmissione della pronuncia di sentenze e della lettura di conclusioni avviene in diretta sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. Tale trasmissione può essere oggetto di interpretazione o accompagnata da sottotitoli.

Articolo 3

Aspetti tecnici

1. La trasmissione è effettuata dai servizi competenti della Corte di giustizia dell'Unione europea mediante un sistema sicuro gestito o utilizzato dall'Istituzione.
2. La trasmissione è accessibile a qualsiasi utente del sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza necessità di previa registrazione.

Articolo 4

Disponibilità e conservazione delle registrazioni video

1. La registrazione video della pronuncia di sentenze o della lettura di conclusioni resta disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea per un periodo di tre mesi dalla data di tale pronuncia o lettura, salvo diversa decisione del presidente del Tribunale.
2. Quando la pronuncia di sentenze o la lettura di conclusioni è stata oggetto di trasmissione, la registrazione video è conservata sui server utilizzati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. Le registrazioni video conservate in conformità al paragrafo precedente possono essere utilizzate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per scopi di comunicazione o trasmesse, su richiesta, a terzi.

Articolo 5

Protezione dei dati personali

1. Nell'attuazione della presente decisione, il Tribunale vigila sul rispetto dei dati personali.
2. I meccanismi interni di controllo in materia di trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle funzioni giurisdizionali del Tribunale si applicano alle misure adottate per attuare la trasmissione.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lussemburgo, 5 febbraio 2025.

Il cancelliere
V. DI BUCCI

Il presidente
M. VAN DER WOUDE
